

STATUTO

IL PIOPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORTALE CZ VIA FILIPPO TURATI
SNC

Numero REA: CZ - 187270

Codice fiscale: 03115680799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune

	sopraindicato.	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche	
	statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-	
	dicato.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con	
	la società, è quello risultante dall'iscrizione presso il Re-	
	gistro delle Imprese competente.	
	Articolo 3: La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre	
	2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemble-	
	a.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 : La cooperativa è retta e disciplinata dai princi-	
	pi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro.	
	La stessa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	di cui alla lettera b) dell'art. 1 ex Legge 8 novembre 1991 n.	
	381 e dovranno rappresentare almeno il 30% di tutti i lavora-	
	tori della Cooperativa.	
	La Cooperativa si avvale in via prioritaria , nello svolgimen-	

to della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa , oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Articolo 5 : Più in particolare la Cooperativa sociale - di tipo B- si propone di svolgere la seguente attività e di offrire i seguenti servizi:

1) servizi (sia tecnici che amministrativo-legali, sia in forma diretta che come consulenza) sia a privati e sia alla Pubblica Amministrazione in generale e, in particolare, la raccolta ed elaborazione dei dati di pubblico interesse, il potenziamento dei servizi della Pubblica Amministrazione (tramite sia l'affiancamento in servizio degli uffici, sia la progettazione e la gestione di adeguati sistemi informativi), al fine di migliorare il rapporto tra cittadini ed istituzione attraverso una maggiore trasparenza ed un maggior controllo;

2) consulenza e servizi ad altre cooperative sociali ed associazioni affini;

3) azioni ripartite nei confronti della natura, dell'ambiente e dell'uomo;

4) attività di manutenzione verde pubblico e privato; lavori di manutenzione e sistemazione idraulico forestale, opere di forestazione, disboscamento ed opere concesse alla prevenzione

	incendi-boschivi; attività di manutenzione strade, spiagge,	
	edifici pubblici e privati; attività di ausilio al servizio di	
	raccolta rifiuti per conto di enti pubblici e/o società; ser-	
	vizi di scuolabus; servizi cimiteriali; attività di pulizia	
	spiagge, edifici pubblici e privati;	
	5) gestione alberghi diffusi, paese albergo, B&B, case libere,	
	agriturismi sia per conto di Enti Pubblici che in proprio;	
	6) gestione, su concessione degli Enti proprietari, pubblici	
	e/o privati, nonché promozione, costituzione e gestione di a-	
	sili-nido e infantili, mense (scolastiche, aziendali, di quar-	
	tiere), lavanderie, campeggi, centri culturali, assistenziali	
	e ricreativi, centri di educazione psicofisica per anziani,	
	diversamente abili, e inabili al lavoro, centri di formazione,	
	con scuole sia teoriche che pratiche, centri sportivi;	
	7) organizzazione eventi e manifestazioni, convegni, escursio-	
	ni, gite, tour guidati; servizi di hostess; attività di guida	
	turistica;	
	8) promuovere, organizzare, potenziare e riqualificare l'of-	
	ferta turistico-ricettiva attraverso progetti finanziati da	
	risorse provenienti da leggi regionali, nazionali e comunita-	
	rie, anche attraverso la partecipazione a gare di evidenza	
	pubblica ed appalti pubblici e privati sul territorio naziona-	
	le ed europeo;	
	9) progettare, avviare e gestire iniziative mirate alla rea-	
	lizzazione di specifiche attività di promozione dell'immagine	

turistica calabrese, anche mediante realizzazione di materiale	
pubblicitario, convegni, mostre, fiere, borse, roadshow dimo-	
strativi e workshop applicativi, iniziative artistiche, edito-	
riali, telematiche, pubblicitarie, attraverso la gestione, sia	
in proprio che per conto terzi, di locali pubblici, locali di	
esposizione e di ogni altro ambiente idoneo a favorire il rag-	
giungimento degli anzidetti scopi;	
10) l'attività del commercio di prodotti alimentari e non ali-	
mentari;	
11) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e	
bevande;	
12) servizi di call center; distribuzione volantini e materia-	
le pubblicitario, affissioni;	
13) gestione parcheggio auto;	
14) promozione, redazione e gestione progetti di servizio ci-	
vile;	
15) consulenza e assistenza ricostruzione posizioni contribu-	
tive presso gli Istituti Nazionali di Previdenza;	
16) assistenza, promozione, redazione e gestione progetti per	
fonti di energia rinnovabile;	
17) gestione del ciclo rifiuti.	
Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, costituito dal-	
la creazione di opportunità di lavoro per i soggetti svantag-	
giati, la Cooperativa potrà stipulare, ai sensi dell'art. 5	
Legge 381/91, ed anche in deroga alla disciplina in materia	

della Pubblica Amministrazione, convenzioni con gli Enti Pubblici per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

ARTICOLO 6 - La cooperativa potrà svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, in Italia e/o all'estero.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;

- attingere a contributi e/o finanziamenti di qualsiasi natura concedendo, ogni tipo di garanzia reale o personale, sotto

qualsivoglia forma;

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

SOCI

ARTICOLO 7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a tre (minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Cooperatori
- Soci Volontari
- Soci Sovventori

In particolare, possono essere **soci cooperatori** tutte le per-

sone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali e per il suo sviluppo percependo un compenso. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi come **soci volontari**, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Le modalità di sottoscrizione delle quote di capitale sociale e l'importo della tassa di ammissione dovuta dai soci volontari, nonché eventuali altri rapporti tra gli stessi e la coope-

10 di 30

	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività	
	che ne forma l'oggetto;	
	b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo	
	sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	
	la inesistenza della causa di incompatibilità rispettivamente	
	indicate all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera	
	di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati ef-	
	fettuati i versamenti di cui al successivo articolo 9.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati i versamenti suddetti, la de-	

libera diventerà inefficace.

ARTICOLO 9 - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote. Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, rimanendo salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di recesso spettante al socio.

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

- al versamento di una tassa di ammissione per i soci successivi, il cui ammontare verrà stabilito, all'inizio di ciascun anno dal Organo amministrativo, sulla base del patrimonio sociale;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 10 - E' fatto divieto ai soci operatori e volontari di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale a quello della cooperativa, nonché svolgere attività concorrente in proprio.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 12 - Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Decorsi i sessanta giorni dalla ricezione della domanda di recesso del socio cooperatore senza che sia intervenuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di recesso si intende accolta.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 13 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ri-

cadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di divieto e di incompatibilità previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 10;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

f) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14 - I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 19 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 15 - In caso di morte del socio o di scioglimento di ente o persona giuridica socia, il diritto degli eredi e/o dei liquidatori al rimborso della quota effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ARTICOLO 16 - I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto, ed i liquidatori di persona giuridica socia in fase di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

I liquidatori della persona giuridica socia in fase di scioglimento, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di

rimborso della quota, atto pubblico dal quale risulti lo stato della società o dell'ente e le generalità del o dei rappresentanti legali di esso, ed atto di nomina del delegato alla riscossione.

ARTICOLO 17 - In caso di cessazione e/o diminuzione di qualsiasi attività della cooperativa compresa la risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali o in caso le attività stesse della cooperativa si rivelino economicamente e finanziariamente inadeguate rispetto ai fabbisogni che possano inficiare o compromettere il perseguimento degli scopi previsti di utilità sociale di cui agli artt. 4 5 e 6, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 18 - Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in
quanto compatibili con le successive disposizioni del presente
statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-
ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore
stabilita dalla legge rispetto al limite massimo previsto per
i dividendi.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quo-
te ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore
ai limiti stabiliti dalla legge;

- dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di
gestione, con le tasse di ammissione di cui al precedente ar-
ticolo 9 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci

receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui
al precedente articolo 18.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-
glimento.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 20 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31
dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2010**.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio deve essere
accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, so-
no indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî,
in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci en-
tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze
della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli
amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella

	nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	- una quota pari almeno al 30% al fondo di riserva legale o in ogni caso una quota nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge vigente;	
	- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	- un'eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ed ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;	
	- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	- un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;	
	- un'eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci lavoratori, nella misura stabilita dalla legge ed entro i limiti di disponibilità degli utili e con precedenza sui dividendi da	

	distribuire ai soci cooperatori e volontari titolari di quote;	
	- quanto residua al fondo di riserva straordinaria.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'as-	
	semblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto	
	residuo sia devoluto al fondo riserva legale.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non supe-	
	riore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti	
	ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qua-	
	lità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità	
	con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali - in	
	via generale - debbono considerare la qualità e quantità della	
	prestazione lavorativa dei soci al fini di erogare loro un	
	trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni o	
	compensi contrattuali. La ripartizione dei ristorni potrà av-	
	venire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante inte-	
	grazione dei compensi in forma liquida o aumento gratuito pro-	
	porzionale delle rispettive quote del capitale sociale.	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	ARTICOLO 21 - Sono organi della Cooperativa: l'assemblea dei	
	soci, l'organo amministrativo, il collegio sindacale, ove ne-	
	cessario.	
	La Società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al	

21 di 30

	alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuo-	
	vo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamen-	
	to di esso è così regolato:	
	Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi	
	non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fis-	
	sa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affin-	
	ché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine	
	del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che	
	il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o	
	quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli ammini-	
	stratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nomina-	
	ti).	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi	
	prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera rac-	
	comandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
	(ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi	
	almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il	
	luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.	

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi

vigenti.

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 22 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, alternativamente mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima o a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci cooperatori.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta di cui deve essere fatta menzione nel verbale

d'assemblea.

ARTICOLO 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, l'assemblea dei soci:

- approva il bilancio consuntivo con la distribuzione degli utili, e se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;

- determina il mandato all'Organo amministrativo e provvede alla relativa nomina ed all'eventuale compenso;

- nomina il collegio dei sindaci ed il Presidente e fissa i compensi;

- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

- delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

- delibera sulle modifiche dello statuto;

- delibera su decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

- nomina i liquidatori e le modalità di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24- Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in

carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

FUNZIONI DEI SINDACI

ARTICOLO 25 - Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-

le i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 27 - In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 28 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 29 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

	ARTICOLO 30 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i	
	soci o fra i soci e la società, anche se promosse da ammini-	
	stratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e	
	che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rap-	
	porto sociale, saranno decise da un Arbitro, nominato, entro	
	trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente,	
	dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede lega-	
	le la società.	
	L'arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura previ-	
	sta dall'art. 806 e ss. del c.p.c..	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-	
	promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	<u>RINVIO</u>	
	ARTICOLO 31 - Per quanto non previsto dal presente atto costi-	
	tutivo, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia	
	di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili e	
	delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	PARTE B	
	ARTICOLO 32 - Ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese	
	l'indirizzo completo della società è Cortale (CZ), Via Filippo	
	Turati, snc.	
	ARTICOLO 33 - Fino a nuova determinazione, la Società sarà am-	
	ministrata da Consiglio di Amministrazione, che durerà in ca-	
	rica tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del	

	bilancio dell'ultimo esercizio in corso.
	I Componenti sono rieleggibili.
	Viene nominato nella persone dei soci
	- Armando, Raul Taranto, quale Presidente;
	- Brunella Notaro, quale Vice Presidente;
	- Angela Cefaly, Mario Pellegrino, Maria Lucia Rondinelli, Do-
	menico Saraceno, Daniela Serratore, quali Consiglieri.
	I nominati accettano la carica dichiarando di non trovarsi in
	alcuna delle cause di decadenza o ineleggibilità previste dal-
	la legge.
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rap-
	presentanza legale della società.
	Si precisa, altresì, che il sig. Mario Pellegrino ha i requi-
	siti di socio svantaggiato ai sensi della Legge 381/91 succi-
	tata.
	ARTICOLO 34 - Il capitale iniziale di Euro 700,00 (settecen-
	to/00) viene interamente sottoscritto dai Componenti in parti
	uguali tra loro.
	ARTICOLO 35 - Imposte e spese del presente Atto e delle dipen-
	denti formalità sono a carico della Società ed ammontante ap-
	rossimativamente ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00).
	Ai sensi della legge notarile, i Componenti delegano alla sot-
	toscrizione, a margine dei fogli intermedi del presente atto,
	i sigg. Brunella Notaro e Armando, Raul Taranto.
	Richiesto, ho ricevuto il presente Atto scritto da persona di